



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-455/15 PPU

**P
contro
Q**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt)

«Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 23, lettera a) — Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale — Ordine pubblico»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2015

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Riconoscimento ed esecuzione — Motivi di diniego — Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Presupposti — Valutazione da parte del giudice richiesto — Limiti — Controllo da parte della Corte*

[Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 23, a)]

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Riconoscimento ed esecuzione — Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine — Ambito di applicazione*

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 15 e 24)

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Riconoscimento ed esecuzione — Motivi di diniego — Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Presupposti — Violazione manifesta, alla luce dell'interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento*

[Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 23, a)]

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 35-40)

2. L'articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, esclude il riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine e precisa esplicitamente che l'articolo 23, lettera a), del medesimo regolamento non può essere utilizzato per procedere ad un tale riesame. Vero è che detto articolo 24 rinvia unicamente agli articoli da 3 a 14 di tale regolamento e non all'articolo 15 dello stesso. Tuttavia, quest'ultimo articolo, che rientra nel capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», completa le regole di competenza enunciate agli articoli da 8 a 14 di detto capo con un meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro, competente a conoscere della controversia in forza di una di tali regole, di procedere, in via eccezionale, al trasferimento a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, più adatta a trattare il caso. Pertanto, una pretesa violazione dell'articolo 15 di detto regolamento da parte dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non consente all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro di riesaminare la competenza di tale prima autorità giurisdizionale, nonostante il fatto che il divieto enunciato all'articolo 24 del medesimo regolamento non contenga un esplicito riferimento a tale articolo 15.

(v. punti 42-45)

3. L'articolo 23, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull'affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull'affidamento di tale minore.

(v. punto 53 e dispositivo)